

per quale motivo l'Abruzzo sia stato completamente tagliato fuori dai percorsi giubilari e dai relativi finanziamenti per il Giubileo del 2000;

se non ritenga necessario ed urgente riparare a questa grave ed inspiegabile ingiustizia che va ancora una volta a ferire una intera regione che, già in passato, e per altre questioni, è stata offesa e colpita nei suoi legittimi interessi dallo Stato nazionale (con l'esclusione dall'obiettivo 1 degli interventi comunitari). (3-01529)

(2 ottobre 1997).

(Sezione 3 - Attuazione dell'ordine del giorno Foti n. 0/4052/007/08)

C) Interrogazione:

TATARELLA, SELVA, NANIA e ARMAROLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 23 e il 24 settembre 1997 l'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ha esaminato in sede legislativa il disegno di legge n. 4052, già approvato dal Senato, concernente « Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia », e lo ha approvato in via definitiva nel testo licenziato dal Senato;

nel corso della seduta della Commissione del 24 settembre 1997, in sede di esame dell'articolo 1, il deputato Foti chiedeva al rappresentante del Governo di chiarire l'effettiva portata del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, introdotto dal Senato, che dispone che « i finanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per gli assi di penetrazione in Firenze »; di fronte a tale richiesta, il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli, secondo quanto riportato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, ricordava che il Governo, in Senato, « aveva tentato di dissuadere i presentatori dell'emendamento che aveva in-

trodotto il comma 2 dell'articolo 1, dal momento che lo stato dell'opera in esso prevista non permetteva ancora una identificazione precisa degli svincoli da realizzare. Tuttavia il presentatore dell'emendamento in questione insistette, e, per dare un segnale di disponibilità nei confronti dell'opposizione, il Governo ha dato il proprio assenso all'emendamento »;

il deputato Foti si era quindi riservato di presentare un ordine del giorno « che ancori la possibilità dell'esecuzione di opere ad una preventiva convenzione tra amministrazione locale e società concessionaria per definire preventivamente gli interventi da realizzare, evitando così i problemi ricordati dal sottosegretario »; successivamente, il sottosegretario Mattioli aveva dichiarato la « disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno preannunciato dal deputato Foti »;

nella successiva fase dell'esame degli ordini del giorno, il sottosegretario Mattioli dichiarava, infatti, di accogliere l'ordine del giorno Foti 0/4052/007/08, che, in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4052, impegnava il Governo « ad erogare i finanziamenti previsti per l'esecuzione delle opere successivamente alla stipula — se necessaria — di apposita convenzione afferente l'utilizzo e la gestione della realizzanda opera stessa »;

tale ordine del giorno era poi approvato dalla Commissione con separata votazione;

nell'Allegato A ai resoconti della seduta dell'Assemblea del 25 novembre 1997, a pagina 9, si legge che il Ministro dei lavori pubblici, con lettera del 19 novembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data al predetto ordine del giorno in Commissione Foti n. 0/4052/007/08; in tale nota di attuazione il ministero dei lavori pubblici comunica che, per quanto concerne il predetto ordine del giorno, « data la generica formulazione del medesimo, non è possibile verificare la natura dell'opera da finanziare »;

l'interrogante ritiene che il Governo abbia dato prova quanto meno di leggerezza nell'accettare, nella sede parlamentare, un impegno recato da un ordine del giorno relativo ad un articolo che, per bocca dello stesso sottosegretario Mattioli, « non permetteva ancora una identificazione precisa degli svincoli da realizzare »;

pare all'interrogante ancora più grave la dichiarazione dello stesso sottosegretario secondo cui il Governo aveva dato in Senato il proprio assenso all'emendamento — il cui contenuto sostanziale il Governo stesso dichiarava essere imprecisato — al solo scopo di « dare un segnale di disponibilità » all'opposizione; tale disponibilità non è stata poi seguita dai fatti, tanto da rivelarsi una sorta di « specchio per le allodole », usato, come spesso fa l'attuale Governo nella fase di esame degli ordini del giorno sia in Assemblea sia in Commissione, al fine di far approvare rapidamente il provvedimento —:

se non ritenga di dover verificare per quale motivo gli uffici ministeriali, nel lungo lasso di tempo trascorso dal 24 settembre al 19 novembre 1997, cioè dall'approvazione in Commissione dell'ordine del giorno all'invio alla Camera della nota ministeriale che avrebbe dovuto dar conto dell'attuazione dell'ordine del giorno, non abbiano effettuato tutte le analisi e le valutazioni necessarie a chiarire la portata non tanto dell'ordine del giorno Foti, in sé chiarissimo, quanto degli effetti della norma di legge — il comma 2 dell'articolo 1 — rispetto alla quale a detta dello stesso sottosegretario Mattioli non era possibile « l'identificazione precisa degli svincoli da realizzare »;

quali concrete e fattive iniziative ritengano di assumere per dare operatività a un atto di indirizzo approvato dal Parlamento quale l'ordine del giorno Foti;

se il Governo, più in generale, non ritenga di potenziare adeguatamente gli uffici ministeriali che effettuano la valutazione tecnica degli atti di indirizzo, al duplice fine:

a) di consentire ai rappresentanti del Governo che seguono la discussione parlamentare di esprimere pareri sugli atti di indirizzo più fondati e correlati a dati reali, evitando casi come quello del citato sottosegretario Mattioli che ha espresso un parere favorevole pur senza conoscere « l'identificazione precisa degli svincoli da realizzare »;

b) di inviare alle Camere documenti, di cui il Governo porta la responsabilità, circa l'attuazione degli ordini del giorno, solo dopo aver compiuto tutte le necessarie istruttorie e analisi della portata dei medesimi;

quali istruzioni ritenga di dover impartire, ai fini di cui sopra, ai competenti uffici. (3-01775)

(9 dicembre 1997).

(Sezione 4 — Risoluzione CITES sulla caccia agli elefanti)

D) Interrogazione:

TURRONI. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'ambiente e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

ad Harare (Zimbabwe) il 19 giugno 1997 la conferenza internazionale dell'Onu sul commercio delle specie protette (Cites) ha votato una risoluzione a scrutinio segreto che, alleggerendo l'embargo mondiale sull'avorio, consente la caccia agli elefanti e la ripresa della vendita dell'avorio.

tale decisione favorirà la ripresa del bracconaggio e del commercio illegale dell'avorio che i Paesi che hanno proposto la modifica dell'embargo non saranno in grado di controllare né di contrastare;

la decisione pone in pericolo la specie e comporterà la perdita di vite umane per gli inevitabili conflitti che si creeranno fra i bracconieri e le guardie dei parchi e soprattutto comprometterà le politiche di protezione di molti paesi, quali lo Zambia, che dagli elefanti e dai parchi sperano di ottenere benefici e sviluppo economico —:

quale sia la posizione assunta in sede Cites dal Governo italiano;

quale sia stato il voto dato dalla rappresentanza italiana;

quali siano stati i presupposti sulla base dei quali la decisione di voto è stata assunta;

se vi siano state indicazioni e mandati e da chi siano stati espressi;

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano per limitare al massimo i rischi ambientali, ecologici, umani ed economici derivanti dalla decisione assunta in sede Cites. (3-01260)

(20 giugno 1997).

(Sezione 5 – Tutela della dignità delle donne in Afghanistan)

E) Interrogazione:

SCOCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il rigore « islamico » dei talebani afgani (gli studenti-soldati che da un anno governano Kabul) non risparmia neanche l'opera della onorevole Emma Bonino, Commissario dell'Unione europea;

invitata dalle autorità di Kabul per verificare l'utilizzazione dei fondi stanziati dall'Unione europea, è stata arrestata nel Paese;

il Commissario ha detto di non sapere se il motivo dell'arresto — durato alcune ore — fosse riconducibile alla ripresa di immagini di donne in un ospedale;

« l'integralismo » di quella che, ad avviso dell'interrogante, si può definire una delirante schiera di « guerrieri di Dio », non sembra avere limiti: le bambine non possono andare a scuola, perché tutte le scuole femminili sono state chiuse; le maestre elementari non possono insegnare in

classi frequentate da maschi; le donne non possono uscire di casa se non velate dalla testa ai piedi e accompagnate;

le donne non possono studiare, non possono viaggiare, non possono comunicare e non sono loro riconosciuti i più elementari diritti civili —:

se il Governo intenda intervenire con tutti i necessari mezzi di sua competenza, anche a livello internazionale, per non assistere impotenti a questa riduzione in schiavitù di donne e bambine ed affinché venga tutelata la dignità della persona umana. (3-01519)

(1° ottobre 1997).

(Sezione 6 – Ripristino rapporti diplomatici con l'Iran)

F) Interrogazione:

BRESSA e PEZZONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nei rapporti con l'Iran, la solidarietà dimostrata in sede comunitaria non può durare ancora a lungo, pena la compromissione dei nostri interessi nazionali e le stesse buone relazioni fin qui mantenute con il suddetto paese, nel quadro del dialogo critico pienamente accettato da tutti i paesi dell'Unione europea;

la svolta politica determinata dalle recenti elezioni in Iran ha dimostrato un'apertura assai maggiore nei confronti dell'Europa di quanto non fosse accaduto in passato —:

quando l'Italia intenda ripristinare i normali rapporti diplomatici con l'Iran consentendo il ritorno dell'ambasciatore a Teheran;

come possa conciliarsi la convocazione della commissione mista prevista entro il mese corrente a Teheran con l'assenza del nostro più autorevole rappresentante diplomatico. (3-01664)

(5 novembre 1997).

*PROPOSTA DI LEGGE: MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DELLA
LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55, IN MATERIA DI INELEG-
GIBILITÀ ALLE CARICHE NEGLI ENTI LOCALI (1551)*

(A.C. 1551 - sezione 1)**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b*) »;

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE — EMENDAMENTO AL TITOLO**ART. 1.**

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive

modificazioni, alla lettera *a*), dopo la parola "cessione" le parole "uso o il trasporto" sono sostituite dalle seguenti: " , nonché, nei casi in cui sia inflitta la reclusione non inferiore, ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione".

1. 1.

Governo.

Al comma 1, dopo le parole n. 55, aggiungere le seguenti: richiamata dall'articolo 40, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

1. 2.

Garra.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, dopo il primo periodo del comma *4-bis*, aggiungere il seguente: "Sono sospesi di diritto alle cariche sopra indicate coloro che rientrano nelle condizioni di cui al comma 1 o che hanno riportato una o più condanne, anche non definitive, per reati non colposi, alla reclusione complessivamente superiore a due anni.

1. 3.

Nuccio Carrara, Cola, Armaroli, Migliori, Menia, Selva, Fragalà.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: le ineleggibilità che discendono da sentenze di condanna previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale hanno durata quinquennale.

1. 4.

Garra, Cola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro che hanno riportato più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi ».

1. 5.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 15, comma 4-septies della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Si fa luogo alla immediata sospensione del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati nel comma 1, qualora nei loro confronti:

a) sia stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per uno dei delitti previsti dal comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) sia stata pronunciata una condanna con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) siano state pronunciate più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi.»

1. 6.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

alle lettere a) e b), le parole “, anche non definitiva,” sono sostituite dalla seguente: “definitiva”;

alla lettera c), le parole “o con sentenza di primo grado, confermata in appello,” sono soppresse;

alla lettera d), le parole “, per lo stesso fatto,” e “o con sentenza di primo grado, confermata in appello” sono soppresse;

la lettera e) è soppressa;

alla lettera f), le parole “anche se con provvedimento non definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento definitivo”.

1. 02.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; essa si applica anche alle cariche ricoperte nonché ai procedimenti giudiziari pendenti al momento della sua entrata in vigore.

1. 01.

Manziona.

Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

Tit. 1. 1

La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLE LEGGI 15 MARZO 1997, N. 59, E 15 MAGGIO 1997,
N. 127, NONCHÉ NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE
DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DI-
STANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (4229)*

(A.C. 4229 - sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
15 marzo 1997, n. 59).*

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti. 2. All'articolo 1, comma 3, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche ».

3. All'articolo 1, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *r-bis*) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale ».

4. All'articolo 1, comma 4, lettera *b*), dopo la parola: « statale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; ».

5. All'articolo 1, comma 6, le parole: « nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti:

« nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente ».

6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto ».

7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis*. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo può comunque adottare i decreti legislativi ».

8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: « di cui al comma 3, lettera *a*), » sono inserite le seguenti: « e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera *c*) del medesimo comma ».

9. All'articolo 5, comma 4, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le parole: « ; a tal fine esercita attività conoscitive e di indagine ».

10. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1. ».

11. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: « 31 luglio 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ».

12. All'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: « nonché gli enti privati, controllati » sono sostituite dalle seguenti: « le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate ».

13. All'articolo 11, il comma 2 è abrogato.

14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: « 31 marzo 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 1998 ».

15. All'articolo 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. ».

16. All'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, che si esprime entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, il Governo può adottare comunque i regolamenti ».

17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

« g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale ».

18. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:

« 112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

legge 29 aprile 1949, n. 264;

legge 28 febbraio 1987, n. 56;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

legge 24 giugno 1997, n. 196.

112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 10 aprile 1991, n. 125;

legge 2 aprile 1968, n. 482.

112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:

regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;

regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;

decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990.

112-*quinquies*. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52, e successive modificazioni;

legge 9 gennaio 1989, n. 13.

112-*sexies*. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62, e successive modificazioni;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

112-*septies*. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

112-*octies*. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:

legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

112-*novies*. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 175 all'articolo 221, e successive modificazioni ».

112-*decies*. Procedimento per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, prevedendo la soppressione del provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie:

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 30.

112-*undecies*. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

19. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: « Entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Entro diciotto mesi ».

20. All'articolo 21, comma 16, alinea, secondo periodo, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi ».

21. All'articolo 21, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

« 20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il conferimento di funzioni e compiti ammi-

nistrativi va effettuato mediante trasferimento ovvero mediante delega alle regioni, alle province ai comuni o agli altri enti locali”.

1. 1.

Garra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni amministrative concernenti reti infrastrutturali pubbliche comporta il trasferimento anche della proprietà delle relative infrastrutture; i lavori di manutenzione spettano al proprietario.

1. 16.

Formenti, Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3 comma 1 lettera c) sopprimere le parole: “delle regioni e”.

1. 2.

Garra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 4, sopprimere la lettera c).

1. 3.

Garra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis All'articolo 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: “entro sei mesi” con le seguenti: “entro dodici mesi”.

1. 4.

Garra.

Al comma 5, sopprimere le parole: nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

1. 28.

Migliori, Nuccio Carrara, Armadori, Cola, Menia, Selva, Fragalà, Franz

Al comma 6, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali.

1. 58.

Garra.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 4, comma 4, le parole “Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:” sono sostituite dalle seguenti: “Il Governo mediante decreti legislativi, da emanare entro il 31 luglio 1998, provvede anche a:”.

1. 48.

Pistelli.

Al comma 7, capoverso 4-bis, premettere il seguente periodo: Nell'attuazione della delega di cui al precedente comma, il Governo è tenuto ad attenersi ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 3 e 4, comma 3 della presente legge.”

1. 49.

Pistelli.

Al comma 7, capoverso 4-bis sostituire le parole: può comunque con le seguenti: ha facoltà di

1. 17.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le eventuali audizioni o le eventuali richieste di predisposizione di rapporti per le finalità del presente articolo indirizzate a soggetti provati o della Pubblica Amministrazione devono qualora

implichino oneri finanziari per la Commissione essere approvati dalla maggioranza assoluta dei membri della stessa.

1. 70.

Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "quaranta giorni" con le seguenti: "quarantacinque giorni".

1. 5.

Garra.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis All'articolo 6, comma 1, la parola "ricezione" è sostituita dalla seguente: "assegnazione".

1. 50.

Pistelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 4, comma 4,".

1. 51.

Pistelli.

Sopprimere il comma 11.

1. 12.

Frattini.

Sopprimere il comma 13.

1. 11.

Grimaldi.

Al comma 14, sostituire le parole: "31 luglio 1998" con le seguenti: "31 ottobre 1998".

1. 6.

Garra.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 11, comma 4, lettera h) dopo la parola: "procedure" aggiungere la seguente: "facoltative".

1. 7.

Garra.

Sopprimere il comma 15.

* **1. 13.**

Frattini.

Sopprimere il comma 15.

* **1. 53.**

Innocenti.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. All'articolo 11, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".

1. 54.

Innocenti.

Al comma 15, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.

1. 52.

Pistelli.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 8.

Garra.

Sopprimere il comma 16

1. 55.

Innocenti.

Al comma 16, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: sono emanati aggiungere le seguenti: ferme restando le competenze del Consiglio di Stato in sede consultiva

1. 57.

Garra.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis All'articolo 19 sopprimere le parole: "sull'organizzazione del lavoro o".

1. 9.

Garra.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente: "ART. 20-bis. — 1. Nei casi in cui la localizzazione di un insediamento produttivo o l'esercizio di attività produttiva sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso ad altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto interessato rivolge istanza al Presidente della Camera di commercio nel cui territorio è localizzato l'intervento.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza il Presidente della Camera di commercio ne trasmette copia a ciascuna amministrazione competente all'emanazione degli atti di cui al precedente

comma, che è tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della singola amministrazione, si considera acquisito l'assenso di questa all'iniziativa proposta.

3. Ai fini di cui al precedente comma, il Presidente della Camera di commercio può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al primo comma, il Presidente della Camera di commercio deve provvedere con atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato nei successivi dieci giorni. L'atto del Presidente della Camera di commercio tiene il luogo di tutti gli atti di cui al primo comma.

5. L'istanza di cui al primo comma si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del Presidente della Camera di commercio di cui al precedente comma nel termine ivi stabilito. In tal caso, si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

6. È fatto salvo il procedimento di valutazione di impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988 n. 400, ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza, possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.

*1. 31

Frattini.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente: "ART. 20-bis. — 1. Nei casi in cui la localizzazione di un insediamento produttivo o l'esercizio di attività produttiva sia oggetto di una pluralità di atti di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-